

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., sul "Progetto di ridefinizione del III settore della discarica per rifiuti non pericolosi di Castel Maggiore", proposto da ASA SCPA, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Finalità e condizioni di esercizio

1. l'Azienda Servizi Ambientali - ASA SCpa è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della sezione D dell'Allegato I di AIA; è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art.29-nonies, comma 1, D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.);
2. l'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.; dal momento che il comparto è in possesso della certificazione EMAS, il riesame è effettuato almeno ogni sedici anni;
3. l'AIA approva la modifica progettuale consistente nella ridefinizione del terzo settore della discarica, con aumento della volumetria in sopraelevazione, e la relativa gestione alle condizioni specificate nella sezione D dell'Allegato I di AIA;
4. il Gestore è tenuto a presentare le garanzie finanziarie, come previsto nella sezione B.1 dell'Allegato I di AIA, prima della coltivazione del volume aggiuntivo della sopraelevazione del settore III;
5. la gestione dell'intera discarica dovrà avvenire nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di discariche di rifiuti, di quanto previsto nei Piani di Gestione Operativa, di Gestione Post-Operativa, di Ripristino Ambientale e Finanziario, predisposti da ASA s.c.p.a. e allegati alla domanda di modifica sostanziale di AIA depositata, per quanto non in contrasto con la sezione D dell'Allegato I di AIA;
6. la discarica è classificata ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera a, del D.M. 27.09.10, come sottocategoria "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o

biodegradabile"; nell'ambito dell'attività della discarica sono autorizzate le seguenti operazioni di gestione dei rifiuti: **D1**, di cui all'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., relativamente all'attività di smaltimento dei rifiuti e **R5**, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., come attività di recupero di rifiuti per la realizzazione dello strato basale per il drenaggio delle emissioni gassose facente parte del sistema di copertura multistrato; per le specifiche relative alle singole operazioni, si rimanda ai successivi punti;

7. il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia;

CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Capacità della discarica

8. Al termine dei conferimenti, dovranno essere rispettate le quote dei profili della discarica in conformità al progetto approvato che prevede il raggiungimento di una quota massima pari a 48,45 m s.l.m. per il crinale Nord, 41,45 m s.l.m. per il crinale Sud e 35,70 m s.l.m. per la sella (Rif. elaborato 5a - Sezione longitudinale rappresentativa); le quote sono intese comprensive della copertura definitiva;
9. il quantitativo massimo annuo conferibile nella parte in sopraelevazione del III° settore di discarica è così ripartito:

| Anno | Quantitativo massimo (t) |
|------|--------------------------|
| 2017 | 150.000 |
| 2018 | 150.000 |
| 2019 | 88.723 |

eventuali minori conferimenti annui rispetto al quantitativo massimo indicato in tabella, possono essere compensati negli anni successivi con un incremento della quantità massima annua di rifiuti conferibili proporzionata ai minori conferimenti degli anni precedenti;

10. in ogni caso, con riferimento all'anno 2019, inteso come ultimo anno di gestione della parte in sopraelevazione, i quantitativi massimi dovranno garantire il rispetto delle quote dei profili della discarica al termine dei conferimenti di cui al punto sopra;

Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto

11. Le tipologie di rifiuti, per le quali è consentito il conferimento in discarica, sono le seguenti:

Rifiuti speciali non pericolosi:

| | |
|--------|--|
| 010101 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
| 010102 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
| 010306 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 |
| 010308 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107 |

| | |
|--------|--|
| 010309 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107 |
| 010399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
| 010409 | scarti di sabbia e argilla |
| 010410 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
| 010411 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
| 010412 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411 |
| 010413 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
| 010499 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 010504 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
| 010507 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 |
| 010508 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 |
| 010599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 020110 | rifiuti metallici |
| 020402 | carbonato di calcio fuori specifica |
| 020799 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 040299 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |
| 050110 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109 |
| 050113 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie |
| 050114 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 050199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 050604 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 050699 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 050799 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 060299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 060314 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 |
| 060316 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315 |
| 060399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 060499 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 060503 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 |
| 060799 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 060899 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 061101 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio |
| 061199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 061303 | nerofumo |
| 061399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 070199 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |

| | |
|--------|---|
| 070217 | rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216 (*) |
| 070299 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |
| 070399 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |
| 070699 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |
| 070799 | rifiuti non specificati altrimenti (*) |
| 080112 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 |
| 080114 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113 |
| 080118 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 |
| 080199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 080201 | polveri di scarto di rivestimenti |
| 080202 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
| 080299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 080313 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312 |
| 080315 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314 |
| 080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 |
| 080399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 080410 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409 |
| 080499 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 090110 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 090199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100101 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) |
| 100102 | ceneri leggere di carbone |
| 100103 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
| 100105 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| 100107 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| 100115 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 |
| 100117 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 |
| 100119 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 |
| 100121 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 |
| 100124 | sabbie di reattori a letto fluidizzato |
| 100126 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
| 100199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100201 | rifiuti del trattamento delle scorie |
| 100202 | scorie non trattate |
| 100208 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207 |
| 100210 | scaglie di laminazione |

| | |
|--------|--|
| 100214 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 |
| 100215 | altri fanghi e residui di filtrazione |
| 100299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100504 | altre polveri e particolato |
| 100599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100604 | altre polveri e particolato |
| 100699 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100899 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 100903 | scorie di fusione |
| 100906 | forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905 |
| 100908 | forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 |
| 100910 | polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909 |
| 100912 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911 |
| 100914 | rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913 |
| 100916 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915 |
| 100999 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 101003 | scorie di fusione |
| 101006 | forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005 |
| 101008 | forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007 |
| 101010 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009 |
| 101012 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011 |
| 101014 | rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013 |
| 101016 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015 |
| 101099 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 101103 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 101105 | polveri e particolato |
| 101110 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 |
| 101112 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
| 101114 | lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113 |
| 101116 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115 |
| 101118 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117 |
| 101120 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119 |
| 101199 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|--------|---|
| 101201 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
| 101203 | polveri e particolato |
| 101205 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 101206 | stampi di scarto |
| 101208 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
| 101210 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 |
| 101213 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 101299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 101399 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 110110 | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109 |
| 110114 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113 |
| 110199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 110206 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 |
| 110299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 110501 | zinco solido |
| 110502 | ceneri di zinco |
| 110599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |
| 120105 | limatura e trucioli di materiali plastici (*) |
| 120113 | rifiuti di saldatura |
| 120115 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 |
| 120117 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 |
| 120121 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 |
| 120199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 150107 | imballaggi in vetro (**) |
| 160112 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 |
| 160116 | serbatoi per gas liquido |
| 160117 | metalli ferrosi |
| 160118 | metalli non ferrosi |
| 160119 | plastica (*) |
| 160120 | vetro |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti |
| 160199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 |

| | |
|--------|--|
| 160509 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 |
| 160801 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) |
| 160803 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
| 160804 | catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807) |
| 161102 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 |
| 161104 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 |
| 161106 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 |
| 170101 | cemento |
| 170102 | mattoni |
| 170103 | mattonelle e ceramica |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 |
| 170202 | vetro |
| 170203 | plastica (*) |
| 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 |
| 170407 | metalli misti |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 |
| 170506 | fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505 |
| 170508 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 |
| 170604 | altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
| 180107 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 |
| 190102 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 190112 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 |
| 190116 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115 |
| 190118 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 |
| 190119 | sabbie di reattori a letto fluidizzato |
| 190199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 190203 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
| 190206 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205 |
| 190299 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 190305 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304 |
| 190307 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306 |
| 190401 | rifiuti vetrificati |
| 190599 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 190802 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia |

| | |
|--------|--|
| 190812 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811 |
| 190814 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 |
| 190899 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 190902 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
| 190904 | carbone attivo esaurito |
| 190905 | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 190906 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
| 190999 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 191001 | rifiuti di ferro e acciaio |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi |
| 191004 | fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 |
| 191006 | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 |
| 191106 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 |
| 191199 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 191202 | metalli ferrosi |
| 191203 | metalli non ferrosi |
| 191205 | Vetro (**) |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
| 191212 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
| 191302 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 |
| 191304 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303 |
| 191306 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305 |
| 200202 | terra e roccia |
| 200203 | altri rifiuti non biodegradabili |

Rifiuti speciali pericolosi:

| | |
|---------|---|
| 170605* | materiali da costruzione contenenti amianto |
| 190304* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati |
| 190306* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati |
| 190402* | ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
| 190403* | fase solida non vetrificata |

(*) si veda nello specifico il punto 13;

(**) si vedano nello specifico il punto 14

12. è vietato conferire in discarica le tipologie dei rifiuti di cui agli articoli 6 del D.Lgs. n° 36/2003, art. 226, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.m.i. e art. 6, comma 6 del D.M. 27.09.2010;

13. le tipologie di rifiuti non pericolosi, a matrice organica, identificate dai codici 040299, 070199,

070217, 070299, 070399, 070699, 070799, 120105, 160119, 170203, potranno essere conferite in discarica a condizione che venga rispettato un valore del TOC inferiore al 5%;

Specifiche su alcune tipologie di rifiuti

14. le tipologie di rifiuti identificate dai codici EER 150107 - Imballaggi in vetro e 191205 - Vetro, potranno essere conferite in discarica esclusivamente per l'operazione di recupero R5, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., consistente nel loro utilizzo come strato basale del sistema di copertura multistrato per il drenaggio delle emissioni gassose nella misura in cui abbiano caratteristiche granulometriche tali da garantire la medesima permeabilità della sabbia;

Requisiti specifici dei rifiuti smaltibili nella discarica in oggetto

15. tutti i rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) devono avere le seguenti caratteristiche:

- percentuale di sostanza di secca non inferiore al 25%;
- un tenore di materiale organico, documentato attraverso la determinazione della stabilità del rifiuto all'innescio di processi di tipo putrefattivi secondo il Metodo Imhoff che rispetti le seguenti condizioni: i rifiuti non ammissibili in discarica sono quelli in cui la differenza dei valori del residuo secco misurato alle temperature di 180°C e 600°C è superiore al 10% e che sottoposti al Metodo Imhoff indicano un grado di putrescibilità da media a fortissima, ovvero un grado di stabilità inferiore al 65%;
 - non provenienti da trattamento meccanico di rifiuti urbani non differenziati;
 - valori limite di concentrazione nell'eluato, come di seguito riportato:

| Sostanze | Tipologia di rifiuto (EER) | Limiti di accettabilità test eluizione UNI 10802 (L/S= 10 l/Kg) espressi in mg/L |
|--------------|----------------------------|--|
| Cadmio | TUTTE | 0.1 |
| Mercurio | | 0.02 |
| Arsenico | | 0.6 |
| Bario | | 30 |
| Cromo totale | | 3 |
| Rame | | 15 |
| Antimonio | | 0.21 |
| Selenio | | 0.15 |
| Zinco | | 10 |
| Cloruri | | 1.500 |
| Fluoruri | | 45 |
| Solfati | | 6.000 |
| DOC | | 4.000 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|----|
| Molibdeno | 190305 190304* | 6 |
| | Restanti tipologie autorizzate | 3 |
| Nichel | 190814 | 5 |
| | Restanti tipologie autorizzate | 3 |
| Piombo | 190112 | 11 |
| | Restanti tipologie autorizzate | 3 |

per i parametri sopra elencati, il Gestore è tenuto a verificare che le concentrazioni degli stessi nel percolato rispettino le soglie riportate di seguito; in caso di superamento, dovrà essere attuato il piano di intervento di cui alla sezione D2 dell'Allegato I di AIA;

| Parametro | Valore soglia nel percolato mg/L |
|--------------|-------------------------------------|
| Arsenico | 0.6 |
| Bario | 30 |
| Cromo totale | 3 |
| Rame | 15 |
| Molibdeno | 6 |
| Nichel | 5 |
| Piombo | 11 |
| Antimonio | 0.21 |
| Selenio | 0.15 |
| Zinco | 10 |
| Fluoruri | 45 |
| Solfati | 6.000 |
| COD | 10.600 |

16. i rifiuti pericolosi, stabili non reattivi, oltre alle condizioni riportate al punto precedente, devono rispettare le seguenti condizioni:

- concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
- pH non inferiore a 6;
- sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico; per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente nel Regno Unito e secondo le procedure individuate dal Gestore;
- sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997, e secondo le procedure individuate dal Gestore;

Gestione dei rifiuti contenenti amianto

17. ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del DMA 27.09.2010 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n° 36/2003 e s.m.i., i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi possono essere conferiti in discarica senza essere sottoposti a prove; dovranno essere rispettati i requisiti indicati nell'allegato 2 del DMA 27.09.2010 e s.m.i.; in particolare:

- i rifiuti di amianto, o contenenti amianto, individuati dal codice EER 17 06 05* possono essere abbancati in celle monodedicare, appositamente approntate;
- il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali;
- le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee; devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto;
- le lastre in fibrocemento dovranno essere impilate e politenate con modalità tali da evitare ogni dispersione di materiale nell'ambiente;
- i materiali spezzati o raccolti sfusi dovranno essere conferiti in contenitori ermetici opportunamente etichettati;
- non è ammesso lo scarico di detti rifiuti mediante ribaltamento diretto del cassone dell'automezzo conferente;
- per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattazione; i materiali impiegati per la copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore;
- nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre;
- deve essere predisposta e conservata, presso la discarica, una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area;
- nella destinazione d'uso dell'area, dopo la chiusura, devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone; nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale;

Recupero di rifiuti non pericolosi per la realizzazione dello strato di drenaggio delle emissioni gassose dei sistemi di copertura multistrato e della copertura provvisoria dei lotti 1, 2, 3 e 4 (operazione R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)

18. potrà essere effettuata attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), per la realizzazione dello strato di drenaggio delle emissioni gassose dei sistemi di copertura multistrato e della copertura provvisoria dei lotti 1, 2, 3 e 4 a condizione che:

- siano utilizzati esclusivamente rifiuti non pericolosi, rientranti tra le tipologie per le quali è ammesso lo smaltimento in discarica (si veda il punto 5), e che rispettino le procedure di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2003 e s.m.i.;
- siano eseguite, per ogni produttore di rifiuti, una o più curve granulometriche atte a comprovare caratteristiche di permeabilità equivalenti a quelle del materiale sabbioso;
- sia comunicata, ad ARPAE - SAC e ad ARPAE - Sezione di Bologna, la data di inizio del conferimento di ciascuna tipologia di rifiuto, fornendone la necessaria documentazione di identificazione (produttore, ciclo produttivo di provenienza, curva granulometrica, ecc.);

19. le medesime informazioni, richieste al precedente punto, dovranno essere fornite anche in caso di utilizzo di materie prime secondarie derivanti dal trattamento di rifiuti;

Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica

20. fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2003;

Caratterizzazione di base, verifiche di conformità e verifiche in loco

21. la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti dovrà essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 2, 3, 4 e dall'Allegato 1 al DMA 27/09/10 e s.m.i. e secondo le modalità specificate nei successivi punti; in particolare:

- Caratterizzazione di base
Potranno essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto e dei requisiti e criteri di caratterizzazione stabiliti all'Allegato 1, pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti;

la scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica dovrà contenere le informazioni richieste nell'Allegato 1, pgf. 2 al DMA 27/09/10 e s.m.i.

- Verifica di conformità

Le verifiche di conformità da parte del Gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 3 del DMA 27/09/10 e s.m.i., con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente; ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base; tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti;

il Gestore potrà effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di un'aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base, ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso;

resta fermo, tuttavia, che l'effettuazione, da parte del Gestore della discarica, della verifica di conformità presso il sito di produzione del rifiuto, non esime il Gestore dall'effettuazione, presso la discarica, di caratterizzazione analitica, con frequenza almeno annuale, basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore;

il Gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni;

le verifiche di conformità, per il rinnovo della procedura di omologa, non precludono la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti, fermo restando il rispetto dell'effettuazione di almeno una verifica all'anno come previsto dal DMA 27.09.2010 e s.m.i.;

qualora si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti dovranno essere immediatamente sospesi e il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e, successivamente, a verifica di conformità da parte del gestore della discarica;

- Verifiche in loco

Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 4 del DMA 27/09/10 e s.m.i.;

i campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi; il prelievo di campione effettuato dal Gestore, con cadenza annuale per rifiuto/produttore, deve essere suddiviso in aliquote, di cui almeno due a disposizione dell'Autorità Competente;

Campionamento ed analisi dei rifiuti

22. il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità dovranno essere effettuati in conformità all'Allegato 3 al DMA 27 settembre 2010; in particolare esse dovranno essere effettuate da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate; i laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità; il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente;
23. il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002; le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del decreto 27 settembre 2010 devono essere effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802; la determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo le norme previste nell'Allegato 3 al DMA 27.09.2010 così come modificato dal DMA 24/06/2015;
24. la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) è effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429;

Modalità e criteri di coltivazione

Il Gestore deve garantire che:

25. lo scarico dei rifiuti e l'accumulo dei rifiuti sia effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate;
26. lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili avvenga in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate; è, comunque, fatto divieto di diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità;
27. i rifiuti siano depositi in strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, con pendenza massima inferiore al 30%, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica;
28. l'accumulo dei rifiuti sia attuato con criteri di

elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità;

29. sia limitata la superficie del fronte dei rifiuti al minimo necessario per consentire l'attività dei mezzi meccanici ed in modo da esporre la minima superficie possibile all'azione degli agenti atmosferici;
30. durante la coltivazione della discarica siano mantenute, per quanto consentito dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
31. sia vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione,
32. qualora le caratteristiche dei rifiuti conferiti possano ostacolare il deflusso delle acque meteoriche e del percolato verso il fondo della discarica, il gestore è tenuto ad adottare opportuni sistemi di drenaggio interstrato;

Copertura superficiale finale della discarica

33. La copertura superficiale finale della discarica avvenga secondo le seguenti modalità; stesa di:
 - strato di materiali permeabili, di spessore pari a circa 50 cm, per la regolarizzazione del piano dei rifiuti e il drenaggio delle eventuali emissioni gassose;
 - geocomposito bentonitico di spessore almeno pari a 6 mm, con permeabilità $k \leq 1 \cdot 10^{-11}$ m/s;
 - geomembrana in HDPE, di spessore pari a 1 mm, con permeabilità $k \leq 1 \cdot 10^{-8}$ m/s;
 - geocomposito, costituito da una georete drenante filtrante con permeabilità $k = 300$ cm/s e da geotessuto, non tessuto, in propilene;
 - strato vegetativo di copertura finale con lo scopo di consentire la "restituzione ambientale" dell'area, attraverso un progetto di ripristino, di spessore pari almeno a 1 m; la geomembrana del pacchetto di copertura è saldata alla geomembrana del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo, in testa alla trincea di drenaggio perimetrale;
34. gli strati di cui sopra, costituenti il pacchetto di copertura superficiale finale, dovranno essere oggetto di collaudo funzionale firmato da tecnico abilitato competente, atto a dimostrarne la realizzazione secondo le caratteristiche prescritte nel presente atto;
35. per la realizzazione dello strato di drenaggio delle emissioni gassose del sistema di copertura multistrato è ammessa l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) alle condizioni sopra specificate;

Procedura di chiusura

36. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del medesimo decreto legislativo;
37. la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che ARPAE avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura; l'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il Gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
38. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il Gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

Aggiornamento del Piano finanziario

39. ai sensi del pgf. 6 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003, sia presentata a ATERSIR una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:
- variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
 - nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
 - nuove perizie di variante;

Gestione post-operativa

40. la gestione post-operativa sia attuata in conformità alla normativa vigente ed al Piano di gestione post-operativo presentato; le attività di post-gestione devono comprendere almeno:
- manutenzione e controlli del sistema di drenaggio e smaltimento del percolato;
 - pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
 - manutenzione e controlli dei camini di esalazione gassosa;
 - altri controlli:
 - recinzione e cancelli di accesso;
 - rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
 - viabilità interna;
 - sistema di impermeabilizzazione sommitale;
 - copertura vegetale (procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte);
 - impianto di irrigazione per l'inerbimento della copertura finale;

- attrezzature antincendio;
- sistemi di monitoraggio ambientale;
- rete di raccolta acque;

41. la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica siano assicurati per almeno 30 (trenta) anni per il settore III e fino al 27/02/2037 per i settori I e II, e comunque fino a che l'Autorità Competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, con particolare riferimento ai fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, ed agli esiti dei monitoraggi ambientali sulle acque sotterranee e superficiali; al termine di detto periodo verrà valutato dall'Autorità Competente in accordo con gli organi di controllo competenti, l'opportunità di continuare a mantenere in essere gli interventi relativi alla gestione post-operativa; qualunque modifica alle procedure di gestione post-operativa dovrà essere richiesta e/o comunicata all'Autorità Competente;

Destinazione d'uso dell'area

42. la destinazione futura dell'area al momento dello svincolo dall'uso come discarica, sarà "Nodo ecologico semplice locale", così come individuata nel PSC del Comune di Castel Maggiore e sarà caratterizzata principalmente da verde prativo e filari di alberi;

Svincolo dell'area dall'uso di discarica di rifiuti

43. al termine del periodo di gestione post-operativa, di durata di 30 (trenta) anni dalla data di comunicazione della chiusura del III settore, ed a seguito di specifica richiesta di svincolo dell'area dall'uso come discarica e di svincolo della garanzia finanziaria prestata per la gestione successiva alla chiusura, l'Autorità Competente valuterà sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali e del programma di sorveglianza e controllo, la sussistenza o meno di rischi per l'ambiente, ai fini di un prolungamento della fase di gestione post-operativa, ovvero degli svincoli dell'area dall'uso come discarica e della garanzia finanziaria prestata;

Altre prescrizioni:

44. in merito al "Progetto di paesaggio dell'intero comparto della discarica", eventuali ulteriori interventi, che potranno essere concordati tra Comune di Castel Maggiore e ASA ScpA, non dovranno interessare la sistemazione finale del corpo di discarica approvata con questa procedura;

45. resta a carico del proponente l'impegno, da regolamentare con apposito Atto, a rimuovere in tempi certi ed a propria cura e spese le opere eseguite in fascia di rispetto dell'Autostrada A13, qualora quest'ultima dovesse servire in futuro per esigenze autostradali;

46. la consistenza dei volumi di laminazione dovrà corrispondere ad un valore almeno di 3.550 m³, durante la fase transitoria, e almeno di 2.500 m³ ad avvenuto completamento dello stoccaggio dei rifiuti e della realizzazione del capping;

47. lo scarico del sistema di laminazione nella rete delle

acque superficiali, di diametro 200 mm, localizzato a nord est dell'area, dovrà consentire una portata massima di 64 litri/sec;

48. in merito gli aspetti di igiene e sanità pubblica si prescrive, per quanto riguarda lo sviluppo e la dispersione di polveri legati al trasporto e alla lavorazione di rifiuti, di mantenere in essere le misure di mitigazione già in atto;
49. in merito alla gestione della sicurezza, si richiede, in virtù del progetto proposto, l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;
50. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna prescrive che qualora l'attività subisca modifiche rilevanti, per la stessa dovranno essere attivati i procedimenti previsti dall'art. 4 del DPR 151/2011;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

51. al fine di minimizzare gli impatti ambientali del progetto, l'impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste dal progetto;

ATMOSFERA

l'AIA al paragrafo D.1.5 prevede le seguenti prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

52. il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti in emissione sono riportati nella tabella sottostante:

| Punto di emissione | Fase di provenienza | Altezza minima (m) | Durata massima (h/giorno) | Parametri | Unità di misura | Limiti autorizzati |
|--------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| E1 | vasca di rilancio del percolato | 3 | 24 | Portata | Nm ³ /h | 300 |
| E2 | vasca di accumulo finale del percolato | 5 | 24 | Portata | Nm ³ /h | 2.000 |
| | | | | Ammoniaca | mg/Nm ³ | 300 |
| | | | | Acido solfidrico (H ₂ S) | mg/Nm ³ | 20 |
| | | | | COV | mg/Nm ³ | 20 |
| E3 | Biofiltro | Condizioni di esercizio: Portata da trattare: 675 Nm ³ /h Altezza del letto filtrante: 0,7 m Superficie utile: 518 m ² Portata specifica: 1,3 m/h Tempo di contatto: 32 min Temperatura: ambiente | | | | |

53. i limiti di emissione autorizzati al precedente punto 1,

si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione;

54. i valori di durata massima si intendono riferiti alle condizioni di regime degli impianti, escluso il tempo relativo alle fasi di avvio e di arresto;
55. i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino, in prossimità del punto di prelievo, laddove previsto;
56. si elencano i seguenti punti di emissione, comunque presenti nel sito, non soggetti ad autorizzazione in quanto elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso tecnologico e/o civile pari a 3 MW per gli impianti alimentati a gas metano o GPL:

| Emissione | Macchina |
|-----------|---|
| E4 | Generatore per riscaldamento ad uso civile (24kW) |
| E5 | Generatore per riscaldamento ad uso civile (25kW) |

57. si prescrive al bisogno, a scopo cautelativo, considerata la natura scarsamente polverulenta dei materiali conferiti, su valutazione del Gestore, un adeguato confezionamento dei materiali ovvero l'utilizzo di modalità di scarico adeguate qualora siano conferiti in discarica materiali con significativo contenuto di polveri;
58. quale ulteriore misura mitigativa si deve provvedere alla bagnatura delle piste di accesso, nonché del piano di scarico rifiuti qualora necessario;

ACQUE

l'AIA al paragrafo D.1.6 prevede le seguenti prescrizioni per gli scarichi e consumi idrici:

59. si individuano i seguenti punti di immissione e scarico in acque superficiali (scolo Carsè):
- MAS1 raccoglie:
 - le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal corpo discarica e viabilità di servizio del settore III, in uscita dai bacini di laminazione;
 - le acque di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale antistante al sistema di lavaggio dell'area servizi di Via Saliceto 43;
 - acque di drenaggio provenienti dallo sbarramento della falda -20, nei settori 1 e 2 della discarica;

- MAS2 raccoglie le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal corpo discarica (porzioni coperte e messe in sicurezza), viabilità di servizio e aree verdi dei settori I e II - zona sud-ovest;
- MAS3 raccoglie:
 - le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'area servizi di Via Saliceto 45;
 - le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dal corpo discarica (porzioni coperte e messe in sicurezza), viabilità di servizio e aree verdi dei settori I e II - zona nord e nord-ovest;
 - le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla zona nord e nord-ovest e dalla pista di transito sopra il lotto C1 sul lato settentrionale;

RUMORE

l'AIA al paragrafo D.1.8 prevede le seguenti prescrizioni per le emissioni sonore:

60. il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

| Limiti di immissione assoluti | | Limiti di immissione differenziale | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) |
| 70 (classe V) | 60 (classe V) | 5 | 3 |
| 60 (classe III) | 50 (classe III) | | |

61. provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora intervengano modifiche dell'impianto che la richiedano;

62. poiché i valori riportati nella valutazione di impatti acustico sono prossimi ai limiti di zona e, stante l'aumento della quota e la possibile diversa propagazione del rumore, si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio acustico presso i recettori, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, da effettuare nel secondo semestre del 2018;

MONITORAGGIO

63. per quanto riguarda il Piano di monitoraggio e controllo si prescrive quanto definito nella Sezione D.2 dell'Allegato I di AIA;

- b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- c) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato alla Società ASA SCPA la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la realizzazione e la gestione del "Progetto di ridefinizione del III settore della discarica per rifiuti non

pericolosi di Castel Maggiore", situato nel Comune di Castel Maggiore (BO), in via Saliceto 45, con determina dirigenziale, a firma del responsabile ARPAE SAC di Bologna, DET-AMB-2017-2517 del 18/05/2017; tale provvedimento, che costituisce l'Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, comprende e sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione agli scarichi idrici, e ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, comprende e sostituisce anche l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, comprensivo del parere per la realizzazione del progetto rilasciato dal Comune di Castel Maggiore (BO);

- d) di dare atto che nell'ambito del procedimento di AIA sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. n. 159 del 2011, inerente la documentazione antimafia;
- e) di dare atto che il Comune di Castel Maggiore ha espresso le proprie determinazioni in materia urbanistica, in merito alla salute pubblica e all'impatto ambientale, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- f) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a tutti gli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2016/4518 del 15/03/2016; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna - Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a tutti gli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/9141 del 27/04/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, con nota acquisita da ARPAE con protocollo PGBO/2017/8143 del 12/04/2017; il contenuto di tale

parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- i) di dare atto che Autostrade Per l'Italia SPA non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a quanto di competenza, con nota acquisita da ARPAE con protocollo PGB0/2016/18908 del 10/10/2016 e PGB0/2017/351 del 10/01/2017; il contenuto di tali pareri è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportati nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Renana non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, con nota acquisita da ARPAE con protocollo PGB0/2016/6355 del 11/04/2016; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- k) di dare atto che Terna SPA non ha inviato il proprio parere per quanto di competenza e non ha partecipato alla seduta conclusiva del 16 maggio, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- l) di dare atto che i Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16 maggio 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGB0/2016/15527 del 18/08/2016; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- m) di dare atto che l'Unione Reno Galliera ha rilasciato alla Società ASA SCPA l'Autorizzazione sismica, con atto n. 626 del 11/01/2016, a firma del Responsabile Struttura tecnica competente in materia sismica, Nara Berti; tale provvedimento

costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- n) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2015, approvata con D.G.R. 2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il provvedimento motivato ed espresso con nota PG/2017/11271 del 22/05/2017 alla Regione Emilia-Romagna, che l'ha acquisita al PG/2017/377112 del 22/05/2017;
- o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi, copia della presente deliberazione al proponente;
- p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Castel Maggiore, AUSL Bologna, Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Bologna, Unione Reno - Galliera, Consorzio della Bonifica Renana, Autostrade per l'Italia SpA, TERNA Spa;
- q) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 800.000; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.000, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
- r) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della LR 9/99, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;
- s) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;
- t) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.